

Sentenza n. 103 del 25 gennaio 2005.

Pubblica udienza del 19 maggio 2004.

Presidente: dott. Bruno Amoroso.

Relatore: dott. Giuseppe Daniele.

Titoletto:

ATTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO, ATTI DI RITIRO, PROCEDIMENTO – ATTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – MOTIVAZIONE DI PROVVEDIMENTO ANNULLATO IN RITO – LEGITTIMITÀ.

Abstract:

L'annullamento di un Decreto Ministeriale con sentenza passata in giudicato, non impedisce alla P.A. di utilizzare la motivazione contenuta nell'atto annullato come argomento per giustificare un ulteriore e diverso provvedimento; pertanto è da ritenersi valido il provvedimento motivato per relationem, che faccia cioè rinvio alla motivazione contenuta in altro atto che sia stato annullato per meri motivi procedurali.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.1014 del 1997 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Pirani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Piave n.1;

contro

il MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato *ex lege*;

e nei confronti

di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

del decreto direttoriale in data 12.6.1997 con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha revocato al ricorrente l'incarico di commissario liquidatore della s.r.l. coop. “Villaggio Le Grazie” di Recanati, nonché di ogni atto presupposto, connesso e

conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di ***;

Viste le proprie ordinanze 28 agosto 1997, n.455 e 21.12.2000, n. 805;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez.VI, 2 ottobre 2001, n. 5454;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Rino Pirani, l'avv. Ranieri Felici e l'avv. dello Stato Andrea Honorati, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il Collegio prescinde dall'esame dell'eccezione d'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, proposta dalla difesa del controinteressato poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.- Con il primo motivo sono dedotti la violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, assumendo che dall'atto impugnato non sarebbe dato di evincere le ragioni della revoca del dott. *** dal *munus* di commissario liquidatore.

La censura è infondata.

Il Collegio considera che la garanzia di adeguata tutela delle proprie ragioni, che l'ordinamento assicura nei confronti di ogni atto amministrativo, non viene meno per il solo

fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alle scelte, se le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti le diverse fasi nelle quali si articola il procedimento (Cons.St., sez.IV, 16 gennaio 2001, n.125). Nella fattispecie, le motivazioni dell'impugnato provvedimento di revoca (riconducibili alle gravi irregolarità, di rilevanza anche penale, riscontrate nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della s.r.l. coop. "Villaggio Le Grazie" di Recanati) risultano chiaramente dal rinvio *per relationem*, effettuato nel preambolo dell'atto, al precedente D.M. 26 luglio 1990, nel quale si fa menzione dei fatti oggetto di indagine penale, e si esprime l'avviso – stante la gravità dei predetti fatti – della necessità di procedere con la massima urgenza alla revoca (della nomina) del dott. ***.

Né è possibile sostenere che il rinvio *per relationem* dovrebbe ritenersi illegittimo, essendo stato il citato D.M. 26.7.1990 annullato dal Consiglio di Stato; infatti l'annullamento è intervenuto per ragioni esclusivamente procedurali, sicché non era precluso all'Amministrazione di richiamare la motivazione dell'atto sopra menzionato, che non era stata scalfita dal pronunciamento del Consiglio di Stato.

3.- Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 10 della L. 7 agosto 1990, n.241, in relazione all'omessa valutazione nel decreto di revoca della memoria scritta e dei documenti presentati dal ricorrente.

Anche tale censura non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che la *ratio* dell'art.10 della L. n.241 del 1990 è di consentire ai soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo di esporre le proprie ragioni, prendendo visione degli atti e presentando memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento; ciò non implica, tuttavia, che l'Amministrazione sia tenuta ad un'analitica confutazione delle osservazioni dell'interessato, che può essere omessa nel caso queste si

rivelino *prima facie* infondate ed insuscettibili di introdurre nuovi elementi, utili ai fini dell'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.

Nella fattispecie, le osservazioni presentate dal *** non consentivano di escludere la sua responsabilità in ordine alle gravi irregolarità riscontrate nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della s.r.l. coop. "Villaggio Le Grazie" di Recanati (e che hanno provocato la condanna del medesimo ricorrente per il reato di cui all'art.314, comma 1, c.p., con sentenza passata in giudicato nelle more del presente giudizio), né toccavano l'aspetto fiduciario necessariamente insito nell'incarico di commissario liquidatore, sicché legittimamente sono state disattese in forma implicita, e senza una compiuta motivazione delle ragioni che avevano indotto l'Amministrazione a non tenerne conto.

4.- Con il terzo motivo è dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed elusione di giudicato, sostenendo che l'Amministrazione non aveva il potere di adottare un nuovo provvedimento di revoca, dopo che il precedente era stato annullato dal Consiglio di Stato.

Neppure tali argomentazioni meritano di essere condivise, essendo indubitabile la potestà dell'Amministrazione di rinnovare l'atto annullato, depurandolo dei vizi riscontrati in sede giurisdizionale. Il precedente decreto di revoca era stato ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato, per l'omessa audizione dell'interessato; ne deriva che una volta rimosso tale vizio di ordine procedurale, nulla impediva al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di reiterare la precedente determinazione, anche confermandone la motivazione (che non era stata censurata dal Consiglio di Stato).

5.- Con il quarto motivo è dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, assumendo che l'Amministrazione ha posto a fondamento dell'atto impugnato circostanze di fatto non veritiere, essendo stato il dott. *** prosciolto in sede penale dagli addebiti a lui ascritti.

La censura è infondata, poiché dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato (sia pure nelle more del presente giudizio) per il reato di cui all'art.314, comma 1, c.p., e che comunque, all'epoca dell'emanazione dell'atto impugnato, risultava condannato per il medesimo reato con sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 10 febbraio 1997. Né è possibile invocare, a titolo di esimente, l'asserita natura di mandato professionale (come tale disciplinato dalla normativa del codice civile) dell'incarico di commissario liquidatore, trattandosi di incarico di diritto pubblico regolamentato, quanto alla nomina ed alla revoca, dalla normativa sul procedimento amministrativo.

6.- Destituite di fondamento sono anche le censure di eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico e della causa tipica, non potendo revocarsi in dubbio, alla luce della documentazione acquisita agli atti del giudizio, che il provvedimento oggetto del presente giudizio è sorretto da sufficienti ragioni di interesse pubblico, e non dalla preordinata volontà dell'Amministrazione di estromettere il dott. *** dalla gestione liquidatoria della s.r.l. coop. "Villaggio Le Grazie" di Recanati, o di porre nel nulla i pronunciamenti del Giudice amministrativo.

Da ultimo, il Collegio ritiene di non dover esaminare le argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata il 4.12.2000, trattandosi non di veri e propri motivi aggiunti (infatti non risulta impugnato alcun ulteriore provvedimento amministrativo) quanto dell'illustrazione delle ragioni che, ad avviso del ricorrente, consentivano la riproposizione dell'istanza cautelare (già disattesa da questo Tribunale) in presenza di fatti nuovi.

7.- Risultando infondate, per le ragioni sopra esposte, tutte le censure con esso dedotte, il ricorso deve essere respinto.

8.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”